

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 13 ottobre 1971 concernente la fusione dei Comuni  
di Intragna e di Rasa in un solo Comune denominato Comune di Intragna

(del 21 gennaio 1972)

Nell'esame del messaggio governativo in oggetto, la Commissione ha volutamente tralasciato di riaprire un discorso generale sulla fusione dei Comuni, segnatamente per evitare inutili ripetizioni con quanto già recentemente riferito a proposito della fusione di Lugano, Castagnola e Brè.

Del resto, come si sa, nell'ottobre dell'anno scorso è stata costituita un'apposita Commissione di studio con il mandato di allestire a livello cantonale un piano indicativo di fusione di Comuni e di esaminare le possibilità di attuazione pratica di tale piano, per cui sarà specifico compito di tale Commissione quello di ulteriormente addentrarsi nel vivo del problema generale.

Per ciò che attiene invece al caso specifico è da dire subito che forse mai un caso di fusione si è presentato con carattere di tanta evidenza e improrogabilità, così da lasciare addirittura sorpresi che si sia atteso finora per intervenire.

Basti infatti pensare che Rasa, un suggestivo e tipico paese delle nostre valli, si è spopolato al punto che da parecchi anni può contare solo su di una decina di abitanti (11 nel 1970), per cui nemmeno è in grado di dotarsi degli organi comunali nel rispetto delle vigenti disposizioni legali.

Sin dal 1961 è stato quindi necessario istituire e mantenere il regime della gerenza.

Da ciò risulta manifesto che, oltre agli evidenti motivi di opportunità, sono dati anche gli estremi legali per decretare la fusione di questo Comune, sicuramente non autosufficiente, con un Comune viciniore autonomo e operante. Si pensa infatti in primo luogo, più che a questioni di ordine territoriale e anche economico, ai «motivi di interesse amministrativo generale» contemplati dal cpv. 1 dell'art. 9 della legge sulla fusione, la separazione e il consorzio di Comuni.

La fusione di Rasa avviene con il Comune di Intragna. Forse sarebbe stato più logico pensare a una fusione con Palagnedra, Comune con il quale Rasa era unito in passato e dal quale si è staccato nel 1864; e a favore di questa tesi potrebbe stare anche la considerazione che il Patriziato di Rasa è in comune appunto con quello di Palagnedra.

Sta comunque di fatto che, forse ancora memori degli antichi dissapori che ne hanno determinato la passata separazione, i cittadini di Rasa e di Palagnedra hanno escluso l'opportunità di una nuova fusione dei loro Comuni.

Le assemblee di Rasa e di Intragna, per contro, hanno espresso un parere positivo per cui, a giusta ragione, il Consiglio di Stato si è deciso per questa seconda possibilità.

Per ciò che attiene alle questioni accessorie alla fusione, nulla di particolare è da osservare, se non che lo Stato viene ad assumere il passivo attualmente gravante il Comune di Rasa, ad eccezione del debito consolidato relativo alla funivia.

E' una soluzione che appare senz'altro accettabile, in quanto non avrebbe avuto senso caricare tale passivo al nuovo Comune, se si considera che già l'attuale Comune di Intragna è in compensazione e che pertanto si sarebbe comunque giunti allo stesso risultato, ossia alla necessaria chiamata in causa dello Stato.

Per questi motivi la Commissione della Legislazione invita il Gran Consiglio ad aderire al messaggio governativo e a votare il disegno di decreto legislativo concernente la fusione dei Comuni di Intragna e di Rasa.

*Per la Commissione della Legislazione :*

L. Cattaneo, relatore

Ballinari — Frigerio — Induni — Jelmini

— Nessi — Olgiati — Paltenghi-Gardosi

— Salvioni — Tamburini — Vassalli

---